

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 luglio 2022

In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di luglio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **820** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA TRANSITORIE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ENOTURISMO IN VALLE D'AOSTA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamati i commi da 502 a 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con i quali è stata definita l'attività enoturistica e, in particolare, il comma 504, che ha previsto che la definizione delle relative linee guida e degli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, fosse demandato ad apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) richiamato il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 2779 in data 12 marzo 2019, con il quale sono state definite le linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica, in adempimento del succitato articolo 1, comma 504, della legge 205/2017;
- c) dato atto che la disciplina attuativa, a livello regionale, delle succitate norme sarà contenuta in un'apposita legge regionale di prossima approvazione in materia di multifunzionalità in agricoltura, la cui bozza, predisposta dagli uffici del Dipartimento agricoltura, è attualmente al vaglio delle strutture, regionali e non, che per competenza sono coinvolte nella valutazione del disegno di legge;
- d) considerata, tuttavia, l'importanza che deve essere attribuita alle peculiarità delle aree a vocazione vitivinicola e alle produzioni vitivinicole del territorio regionale, nonché allo sviluppo del turismo del vino, fenomeno culturale ed economico in continua espansione, che può costituire un'opportunità di crescita per l'economia regionale, soprattutto in questo momento caratterizzato da forte incertezza per il settore agricolo;
- e) ritenuto, pertanto, di dover definire le linee guida per garantire, nelle more dell'approvazione della legge regionale sulla multifunzionalità, la possibilità di svolgere nel territorio regionale l'attività di enoturismo;
- f) vista la proposta di linee guida, predisposta dagli uffici della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo territoriale, e dato atto che l'enoturismo può essere svolto dagli imprenditori agricoli del settore vitivinicolo, dalle cantine sociali cooperative e dai loro consorzi, nonché dai consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica, previa segnalazione certificata di avvio attività allo Sportello unico degli enti locali della Valle d'Aosta (SUEL), organizzando le seguenti attività:
 - visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda agricola e alle cantine, visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
 - iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
 - attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti;
- g) precisato che l'approvazione delle linee guida di cui al precedente punto f) non comporta oneri a carico dell'amministrazione regionale;

- h) precisato, inoltre, che dell'approvazione del presente provvedimento deve essere data comunicazione al SUEL per gli adempimenti di competenza;
- i) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- j) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi,

D E L I B E R A

- 1) di approvare le linee guida transitorie per lo svolgimento dell'attività enoturistica nel territorio regionale, individuate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione;
- 2) di dare atto che l'approvazione di cui al precedente punto 1) non determina oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
- 3) di comunicare l'avvenuta approvazione del presente provvedimento al SUEL per gli adempimenti di competenza;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 820 in data 18 luglio 2022

NORME TRANSITORIE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ENOTURISMO IN VALLE D'AOSTA

Articolo 1 - Attività enoturistica

1. In coerenza con la definizione di enoturismo e nel rispetto dell'articolo 1, commi 502, 503, 504, e 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica", sono considerate attività enoturistiche:
 - a) le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda agricola e alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
 - b) le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
 - c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti.
2. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione di cui alla precedente lettera c) deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle disposizioni, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione (DOP, IGP, STG, prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, prodotti regionali biologici ai sensi della normativa nazionale e europea).
3. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che configurano un servizio di ristorazione.
4. L'attività di degustazione può avvenire in ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2 - Soggetti

1. Possono effettuare l'attività di enoturismo i seguenti soggetti:
 - a) l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile, che svolge attività di vitivinicoltura, in forma individuale o societaria;
 - b) le cantine sociali cooperative, e i loro consorzi, alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione e la commercializzazione del vino;
 - c) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

Articolo 3 - Standard minimi

1. Fermi i requisiti generali di cui all'articolo 4, comma 2, gli operatori che svolgono attività enoturistiche devono garantire gli standard minimi previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019.

Articolo 4 - Segnalazione certificata di inizio attività

1. L'esercizio dell'attività enoturistica è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al Sportello unico degli enti locali della Valle d'Aosta (SUEL).
2. La SCIA è corredata della documentazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:
 - a) il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di edilizio-urbanistica, igienico-sanitaria, di prevenzione degli incendi e sicurezza;
 - b) l'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
 - c) di non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - d) di non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice Antimafia", e successive modificazioni, o non essere stati dichiarati delinquenti abituali.
3. Nella SCIA devono altresì essere dichiarati i periodi di apertura dell'attività enoturistica;
4. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 2, lettera b), c) e d), devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del decreto legislativo 159/2011.
5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizione e titolarità indicati nella SCIA è comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi al SUEL.
6. Nel caso di morte del titolare dell'impresa enoturistica, gli eredi possono continuare l'esercizio dell'attività, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e l'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo entro dodici mesi successivi all'evento.
7. Qualora sia accerta la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 5, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 17bis, 17ter e 17quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 5 - Obblighi

1. Gli esercenti l'attività enoturistica devono:
 - a) mantenere l'azienda agricola e i suoi annessi puliti e in ordine;
 - b) esporre al pubblico i prezzi dei vari servizi.